Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2021/0136(COD)

11.10.2022

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea
(COM(2021)0281 – C9-0200/2021 – 2021/0136(COD))

Relatore per parere: Cristian Terheş

PA_Legam

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***Il regolamento*** (UE) 2016/679[19] si ***applica*** al trattamento dei dati personali nell'attuazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire garanzie specifiche al fine di impedire ai fornitori di mezzi di identificazione elettronica e di attestati elettronici di attributi di combinare i dati personali provenienti da altri servizi con i dati personali relativi ai servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.	(6) ***Le persone fisiche o giuridiche che dispongono di dati di identificazione personale dovrebbero essere considerate soggetti dell'identità digitale. I regolamenti*** (UE) 2016/ 679[19] ***e (UE) 2018/1725[19bis], così come la direttiva 2002/58/CE[19ter]*** si ***applicano*** al trattamento dei dati personali nell'attuazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire garanzie specifiche al fine di impedire ai fornitori di mezzi di identificazione elettronica e di attestati elettronici di attributi di combinare i dati personali provenienti da altri servizi con i dati personali relativi ai servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. ***Il presente regolamento specifica l'applicazione dei principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, fatto salvo il regolamento (UE) n. 2016/679.***
[19] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[19] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
	[19bis] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che

	abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
	19ter Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di garantire la conformità al diritto dell'Unione o al diritto nazionale ***conforme al diritto dell'Unione***, i prestatori di servizi dovrebbero ***comunicare agli*** Stati membri ***la loro intenzione di avvalersi*** dei portafogli europei di identità digitale. ***Ciò consentirà agli Stati membri di proteggere gli utenti dalle frodi e impedire l'uso illecito dei dati di identità e degli attestati elettronici di attributi, nonché di garantire che il trattamento dei dati sensibili, quali i dati sanitari, possa essere verificato dalle parti facenti affidamento sulla certificazione conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.***	(8) Al fine di garantire la conformità al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, i prestatori di servizi dovrebbero ***registrarsi presso gli*** Stati membri ***prima di potersi avvalere*** dei portafogli europei di identità digitale. ***Le persone fisiche o giuridiche dovrebbero poter presentare un reclamo in relazione all'uso dei portafogli europei di identità digitale di una parte facente affidamento sulla certificazione.*** Ciò consentirà agli Stati membri di proteggere gli utenti dalle frodi e impedire l'uso illecito dei dati di identità e degli attestati elettronici di attributi, nonché di garantire che il trattamento dei dati sensibili, quali i dati sanitari, possa essere verificato dalle parti facenti affidamento sulla certificazione conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. ***Gli Stati membri dovrebbero impedire l'uso illecito dei dati di identità e garantire che le parti facenti affidamento sulla certificazione richiedano solo i dati strettamente necessari per la fornitura del servizio.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Tutti i portafogli europei di identità digitale dovrebbero consentire agli utenti di identificarsi e autenticarsi elettronicamente online e offline a livello transfrontaliero per accedere a un'ampia gamma di servizi pubblici e privati. Fatte salve le prerogative degli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione dei loro cittadini e residenti, i portafogli possono anche rispondere alle esigenze istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. L'uso offline sarebbe importante in molti settori, compreso il settore sanitario nel quale i servizi sono spesso forniti mediante interazioni faccia a faccia, e per le ricette elettroniche dovrebbe essere possibile avvalersi di codici QR o tecnologie simili che consentano di verificarne l'autenticità. Contando su un livello di garanzia "elevato", i portafogli europei di identità digitale dovrebbero sfruttare il potenziale offerto da ***soluzioni*** a prova di manomissione quali gli elementi sicuri al fine di rispettare i requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento. I portafogli europei di identità digitale dovrebbero inoltre consentire agli utenti di creare e utilizzare firme e sigilli elettronici qualificati accettati in tutta ***l'UE***. Al fine di conseguire vantaggi in termini di semplificazione e riduzione dei costi per le persone e le imprese in tutta ***l'UE***, anche mediante la concessione di poteri di rappresentanza e mandati elettronici, gli Stati membri dovrebbero emettere portafogli europei di identità digitale basati su norme comuni per garantire un'interoperabilità senza soluzione di continuità e un elevato livello di sicurezza. Solo le autorità competenti degli Stati membri possono fornire un grado elevato	(9) Tutti i portafogli europei di identità digitale dovrebbero consentire agli utenti di identificarsi e autenticarsi elettronicamente online e offline a livello transfrontaliero per accedere a un'ampia gamma di servizi pubblici e privati. Fatte salve le prerogative degli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione dei loro cittadini e residenti, i portafogli possono anche rispondere alle esigenze istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. L'uso offline sarebbe importante in molti settori, compreso il settore sanitario nel quale i servizi sono spesso forniti mediante interazioni faccia a faccia, e per le ricette elettroniche dovrebbe essere possibile avvalersi di codici QR o tecnologie simili che consentano di verificarne l'autenticità. ***Gli utenti dovrebbero avere accesso a una semplice interfaccia che consenta loro di vedere una panoramica delle loro attuali e precedenti autorizzazioni con riguardo alla condivisione di dati personali o attestati elettronici di attributi. Essi dovrebbero avere la possibilità di revocare il loro consenso.*** Contando su un livello di garanzia "elevato", i portafogli europei di identità digitale dovrebbero sfruttare il potenziale offerto da ***tecnologie*** a prova di manomissione quali gli elementi sicuri al fine di rispettare i requisiti di sicurezza ***e integrità*** di cui al presente regolamento. I portafogli europei di identità digitale dovrebbero inoltre consentire agli utenti di creare e utilizzare firme e sigilli elettronici qualificati accettati in tutta ***l'Unione***. Al fine di conseguire vantaggi in termini di semplificazione e riduzione dei costi per le persone e le imprese in tutta ***l'Unione***, anche mediante la concessione di poteri di rappresentanza e mandati elettronici, gli

di sicurezza nella determinazione dell'identità di una persona e garantire quindi che la persona che rivendica o afferma una determinata identità sia effettivamente colui o colei che dice di essere. È pertanto necessario che i portafogli europei di identità digitale si basino sull'identità giuridica dei cittadini, degli altri residenti o delle entità giuridiche. La fiducia nei portafogli europei di identità digitale aumenterebbe se i soggetti emittenti fossero tenuti ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.	Stati membri dovrebbero emettere portafogli europei di identità digitale basati su norme comuni per garantire un'interoperabilità senza soluzione di continuità e un elevato livello di sicurezza. Solo le autorità competenti degli Stati membri possono fornire un grado elevato di sicurezza nella determinazione dell'identità di una persona e garantire quindi che la persona che rivendica o afferma una determinata identità sia effettivamente colui o colei che dice di essere. È pertanto necessario***, per determinati casi d'uso,*** che i portafogli europei di identità digitale si basino sull'identità giuridica dei cittadini, degli altri residenti o delle entità giuridiche. La fiducia nei portafogli europei di identità digitale aumenterebbe se i soggetti emittenti fossero tenuti ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Per garantire l'efficace adozione del portafoglio europeo di identità digitale, è fondamentale garantire la fiducia nel quadro tecnico e nell'ecosistema digitale che lo sottendono. Un elevato livello di trasparenza può contribuire a creare fiducia consentendo agli utenti di prendere decisioni informate sulle caratteristiche di sicurezza e privacy del portafoglio europeo di identità digitale, nonché consentendo il controllo pubblico delle attività e degli attori coinvolti nel quadro. Per tale ragione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le

	informazioni pertinenti, come le impostazioni di protezione della vita privata, l'architettura tecnica, i quadri di sicurezza e il luogo in cui è effettuato il trattamento dei dati personali, siano incluse nell'insieme di informazioni minime sul portafoglio europeo di identità digitale e siano messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Uno degli obiettivi del portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe essere quello di migliorare le possibilità dei cittadini di operare le proprie scelte in merito ai dati da condividere, ridurre al minimo la quantità di dati condivisi per il servizio che desiderano utilizzare e gestire e controllare meglio i dati condivisi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza e fiducia, il presente regolamento stabilisce i requisiti per i portafogli europei di identità digitale. La conformità dei portafogli europei di identità digitale a tali requisiti dovrebbe essere certificata da organismi accreditati del settore pubblico o privato designati dagli Stati membri. L'impiego di un sistema di certificazione basato ***sulla disponibilità di*** norme definite di comune accordo con gli Stati membri dovrebbe garantire un livello elevato di fiducia ***e***	(10) Al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza e fiducia, il presente regolamento stabilisce i requisiti per i portafogli europei di identità digitale. La conformità dei portafogli europei di identità digitale a tali requisiti dovrebbe essere certificata da organismi accreditati del settore pubblico o privato designati dagli Stati membri. L'impiego di un sistema di certificazione basato ***su tecnologie d'avanguardia e*** norme definite di comune accordo con gli Stati membri dovrebbe garantire un livello elevato di

interoperabilità***. La certificazione dovrebbe basarsi in particolare sui pertinenti sistemi europei di certificazione della cibersicurezza istituiti a norma del regolamento (UE) 2019/881[20]. Tale certificazione dovrebbe lasciare impregiudicata la certificazione relativa al trattamento*** dei dati ***personali a norma del regolamento (UE) 2016/679.***	fiducia***,*** interoperabilità ***e protezione*** dei dati***.*** La certificazione dovrebbe basarsi in particolare sui pertinenti sistemi europei di certificazione della cibersicurezza istituiti a norma del regolamento (UE) 2019/881. Tale certificazione dovrebbe lasciare impregiudicata la certificazione relativa al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679.
[20] Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).	[20] Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) I portafogli europei di identità digitale dovrebbero garantire il massimo livello di sicurezza per i dati personali utilizzati per l'autenticazione, indipendentemente dal fatto che tali dati siano conservati localmente ***o*** attraverso soluzioni basate sul cloud, tenendo conto dei diversi livelli di rischio. L'uso di dati biometrici per l'autenticazione ***è uno dei metodi di identificazione che offrono un elevato livello*** di ***sicurezza***, ***in particolare se utilizzato in combinazione con altri elementi di autenticazione***. Poiché i dati biometrici rappresentano una caratteristica unica di una persona, il loro utilizzo richiede misure ***organizzative*** e di sicurezza commisurate al rischio che il trattamento di tali dati può comportare per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e	(11) I portafogli europei di identità digitale dovrebbero garantire il massimo livello di sicurezza per i dati personali utilizzati per l'autenticazione, indipendentemente dal fatto che tali dati siano conservati localmente***,*** attraverso soluzioni basate sul cloud ***o con una combinazione di entrambe le modalità***, tenendo conto dei diversi livelli di rischio. L'uso di dati biometrici per l'autenticazione ***non dovrebbe essere un prerequisito per l'utilizzo del portafoglio europeo*** di ***identità digitale***, ***nonostante la necessità di un'autenticazione forte dell'utente***. Poiché i dati biometrici rappresentano una caratteristica unica di una persona, il loro utilizzo ***è limitato agli scenari specifici di cui al regolamento (UE) 2016/679 e*** richiede misure ***tecniche*** e ***organizzative*** di

conformi al regolamento ***(UE) 2016/679.***	sicurezza commisurate al rischio che il trattamento di tali dati può comportare per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e conformi al ***tale*** regolamento***. La possibilità di archiviare informazioni provenienti dal portafoglio europeo di identità digitale nel cloud dovrebbe essere attiva solo dopo che l'utente ha dato il suo consenso esplicito. Gli Stati membri dovrebbero consentire al portafoglio europeo di identità digitale di conservare materiale crittografico e gestire le transazioni sul dispositivo dell'utente senza richiedere servizi basati sul cloud, a meno che l'utente non abbia esplicitamente prestato il consenso per tale conservazione. Laddove il portafoglio europeo di identità digitale sia fornito sul dispositivo dell'utente, il relativo materiale crittografico dovrebbe essere conservato tra gli elementi protetti del dispositivo.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che il quadro per un'identità digitale europea sia aperto all'innovazione e agli sviluppi tecnologici e adatto alle esigenze future, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire spazi di sperimentazione comuni per testare le soluzioni innovative in un ambiente controllato e sicuro, in particolare per migliorare la funzionalità, la protezione dei dati personali, la sicurezza e l'interoperabilità delle soluzioni e disporre di dati su cui basare i futuri aggiornamenti dei riferimenti tecnici e dei requisiti giuridici. Tale ambiente dovrebbe favorire l'inclusione delle piccole e medie imprese, delle start-up e dei singoli innovatori e ricercatori europei.	(12) Al fine di garantire che il quadro per un'identità digitale europea sia aperto all'innovazione e agli sviluppi tecnologici e adatto alle esigenze future, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire spazi di sperimentazione comuni per testare le soluzioni innovative in un ambiente controllato e sicuro, in particolare per migliorare la funzionalità, la protezione dei dati personali, la sicurezza e l'interoperabilità delle soluzioni e disporre di dati su cui basare i futuri aggiornamenti dei riferimenti tecnici e dei requisiti giuridici. Tale ambiente dovrebbe favorire l'inclusione delle piccole e medie imprese, delle start-up e dei singoli innovatori e ricercatori europei***, migliorando nel contempo la conformità e prevenendo l'immissione sul mercato di soluzioni che***

violino la normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e la sicurezza informatica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I prestatori di servizi utilizzano i dati di identità forniti dall'insieme di dati di identificazione personale disponibili nell'ambito dei regimi di identificazione elettronica a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 al fine di stabilire una corrispondenza tra gli utenti di un altro Stato membro e la loro identità giuridica. Nonostante l'uso dell'insieme di dati eIDAS, in molti casi per garantire una corrispondenza accurata sono tuttavia necessarie ulteriori informazioni relative all'utente e procedure di identificazione univoca specifiche a livello nazionale. Per sostenere ulteriormente l'usabilità dei mezzi di identificazione elettronica, il presente regolamento dovrebbe imporre agli Stati membri di adottare misure specifiche per garantire una corretta corrispondenza con l'identità durante il processo di identificazione elettronica. ***Allo stesso scopo, il presente regolamento dovrebbe anche ampliare l'insieme minimo*** di dati ***obbligatorio e imporre*** l'uso di ***un identificatore elettronico unico e persistente conformemente al diritto dell'Unione nei casi in cui sia necessario identificare giuridicamente l'utente, su sua richiesta***, in ***maniera univoca*** e ***persistente***.	(17) I prestatori di servizi utilizzano i dati di identità forniti dall'insieme di dati di identificazione personale disponibili nell'ambito dei regimi di identificazione elettronica a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 al fine di stabilire una corrispondenza tra gli utenti di un altro Stato membro e la loro identità giuridica. Nonostante l'uso dell'insieme di dati eIDAS, in molti casi per garantire una corrispondenza accurata sono tuttavia necessarie ulteriori informazioni relative all'utente e procedure di identificazione univoca specifiche a livello nazionale. Per sostenere ulteriormente l'usabilità dei mezzi di identificazione elettronica, il presente regolamento dovrebbe imporre agli Stati membri di adottare misure specifiche per garantire una corretta corrispondenza con l'identità durante il processo di identificazione elettronica. ***L'uso di dati di identificazione personale o di una combinazione*** di dati ***di identificazione personale, compreso*** l'uso di ***identificatori unici e persistenti rilasciati dagli Stati membri o generati dal portafoglio europeo di identità digitale, è essenziale per garantire che l'identità dell'utente***, in ***particolare nel settore pubblico*** e***, ove richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale, possa essere verificata***. ***Il diritto degli Stati membri dovrebbe poter imporre l'uso di identificatori univoci e persistenti specifici per settore o per la parte facente affidamento sulla certificazione. Il portafoglio europeo di identità digitale***

	dovrebbe essere in grado di conservare tali identificativi e di divulgarli su richiesta dell'utente.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) ***Nella*** maggior parte dei casi i cittadini e gli altri residenti non possono scambiare digitalmente e a livello transfrontaliero, in modo sicuro e con un livello elevato di protezione dei dati, informazioni relative alla loro identità quali indirizzi, età e qualifiche professionali, patenti di guida e altri permessi e dati di pagamento.	(25) ***Nel mercato interno i cittadini devono avere la possibilità di scambiare informazioni sulla propria identità oltre confine. Tuttavia, nella*** maggior parte dei casi i cittadini e gli altri residenti non possono scambiare digitalmente e a livello transfrontaliero, in modo sicuro e con un livello elevato di protezione dei dati, informazioni ***ufficialmente certificate*** relative alla loro identità quali indirizzi, età e qualifiche professionali, patenti di guida e altri permessi e dati di pagamento. ***Ciò potrebbe comportare il trasferimento di tali dati in modo meno sicuro e meno organizzato.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe consentire, a livello tecnico, la divulgazione selettiva degli attributi alle parti facenti affidamento sulla certificazione. Tale caratteristica dovrebbe diventare una caratteristica di progettazione di base, rafforzando in tal modo la praticità e la tutela dei dati personali, compresa la minimizzazione del trattamento di questi ultimi.	(29) Il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe consentire, a livello tecnico, la divulgazione selettiva degli attributi alle parti facenti affidamento sulla certificazione ***in modo sicuro e di facile utilizzo, che costituisce una delle caratteristiche e dei vantaggi principali. Dovrebbe inoltre garantire che nessun attributo sia divulgato a parti che non sono registrate ricevere tali attributi.*** Tale caratteristica dovrebbe diventare una caratteristica di progettazione di base,

	rafforzando in tal modo la praticità e la tutela dei dati personali, compresa la minimizzazione del trattamento di questi ultimi***, in particolare la riservatezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. I meccanismi per la convalida del portafoglio europeo di identità digitale, la divulgazione selettiva e l'autenticazione degli utenti per l'accesso a servizi online devono tutelare la riservatezza, impedendo il tracciamento dell'utente e rispettando il principio di limitazione delle finalità, che implica il diritto all'uso di pseudonimi per garantire che l'utente non possa essere collegato tra più parti facenti affidamento sulla certificazione. L'architettura tecnica e l'attuazione del portafoglio europeo di identità digitale dovrebbero essere pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, la natura decentralizzata del portafoglio dovrebbe consentire la sottoscrizione e la revocabilità di attributi e identificatori.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) A meno che regole specifiche del diritto nazionale o del diritto dell'Unione non richiedano agli utenti di identificarsi, l'uso dei servizi sotto pseudonimo dovrebbe essere consentito e non dovrebbe essere oggetto di restrizioni da parte degli Stati membri, ad esempio imponendo ai prestatori di servizi l'obbligo generale di limitare l'uso dei loro servizi sotto pseudonimo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) La certificazione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbe fornire certezza giuridica per i casi d'uso basati sui registri elettronici. Il servizio fiduciario per i registri elettronici e i registri elettronici qualificati e la certificazione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati per i registri elettronici dovrebbero fare salva la necessità che i casi d'uso siano conformi al diritto dell'Unione o al diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione. I casi d'uso che comportano il trattamento di dati personali devono rispettare il regolamento (UE) 2016/679. I casi d'uso che riguardano cripto-attività dovrebbero essere conformi a tutte le norme finanziarie applicabili, ad esempio la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari[23], la direttiva relativa ai servizi di pagamento[24] ***e*** il futuro regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività[25].	(35) La certificazione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbe fornire certezza giuridica per i casi d'uso basati sui registri elettronici. Il servizio fiduciario per i registri elettronici e i registri elettronici qualificati e la certificazione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati per i registri elettronici dovrebbero fare salva la necessità che i casi d'uso siano conformi al diritto dell'Unione o al diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione. I casi d'uso che comportano il trattamento di dati personali devono rispettare il regolamento (UE) 2016/679. I casi d'uso che riguardano cripto-attività dovrebbero essere conformi a tutte le norme finanziarie applicabili, ad esempio la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari[23], la direttiva relativa ai servizi di pagamento[24]***,*** il futuro regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività[25] ***e il regolamento sui trasferimenti di fondi[25 bis]***.
[23] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	[23] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
[24] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	***[24]*** Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
[25] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final).	[25] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final).

[25 bis] ***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione) 2021/0241(COD).***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera i
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 3 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) "portafoglio europeo di identità digitale", un ***prodotto e servizio*** che consente all'utente di conservare dati di identità, credenziali e attributi collegati ***alla sua*** identità, fornirli su richiesta ***alle*** parti facenti affidamento sulla certificazione e utilizzarli per l'autenticazione, online e offline, per un servizio, conformemente all'articolo 6 bis, nonché per creare firme elettroniche qualificate e sigilli elettronici qualificati;	(42) "portafoglio europeo di identità digitale", un ***mezzo di identificazione elettronica*** che consente all'utente di conservare ***e gestire, su un dispositivo sotto il controllo dell'utente stesso,*** dati di identità, ***conferme esplicite del consenso alla condivisione dei dati personali,*** credenziali e attributi collegati ***all'***identità ***dell'utente***, fornirli ***in modo selettivo*** su richiesta ***a*** parti facenti affidamento sulla certificazione ***debitamente registrate*** e utilizzarli per l'autenticazione, online e offline, per un servizio, conformemente all'articolo 6 bis, nonché per creare firme elettroniche qualificate e sigilli elettronici qualificati;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera i
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 3 – punto 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) "attributo", una prerogativa, una caratteristica o una qualità di una persona fisica o giuridica o di un'entità***, in forma elettronica***;	(43) "attributo", ***la rappresentazione elettronica di*** una prerogativa, una caratteristica o una qualità di una persona fisica o giuridica o di un'entità;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera i
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 3 – punto 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) "***identificazione univoca***", un processo in cui i dati di identificazione personale o i mezzi di identificazione personale sono abbinati o collegati a un account esistente appartenente alla stessa persona.";	(55) "***corrispondenza tra identità***", un processo in cui i dati di identificazione personale o i mezzi di identificazione personale sono abbinati o collegati a un account esistente appartenente alla stessa persona.";

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Pseudonimi nelle transazioni elettroniche	***Protezione dei dati personali e*** pseudonimi nelle transazioni elettroniche

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, l'uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche ***non è vietato***.";	***1. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e, se del caso, alla direttiva 2002/58/CE, attuando i principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, in particolare***

	per quanto riguarda le misure tecniche per l'attuazione del presente regolamento e il quadro di interoperabilità conformemente all'articolo 12 dello stesso.
	2. Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, l'uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche ***è consentito. L'uso di pseudonimi liberamente scelti dall'utente è sempre possibile per sostituire un identificatore unico qualora l'identificazione dell'utente non sia prescritta dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.***
	3. Le parti facenti affidamento sulla certificazione compiono sforzi ragionevoli per consentire l'uso dei loro servizi senza identificazione o autenticazione elettronica.";

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) prendere una decisione informata in merito alla condivisione di informazioni personali con le parti facenti affidamento sulla certificazione. Ciò comprende l'identificazione della parte facente affidamento sulla certificazione, la possibilità di un rifiuto totale o parziale delle richieste di informazioni provenienti dalle parti facenti affidamento sulla certificazione e una cronologia completa delle transazioni.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) alle parti facenti affidamento sulla certificazione ai fini della richiesta e della convalida dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi;	2) alle parti facenti affidamento sulla certificazione ai fini della richiesta e della convalida dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi ***conformemente al regolamento (UE) 2016/679***;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera a – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) affinché le parti facenti affidamento sulla certificazione siano debitamente registrate in un elenco accessibile al pubblico e affinché le loro richieste di informazioni siano visibili in detto elenco;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) per la presentazione alle parti facenti affidamento sulla certificazione di dati di identificazione personale, attestati elettronici di attributi o altri dati ***quali credenziali*** in modalità locale senza necessità di un accesso a internet per il portafoglio;	3) per la presentazione***, a norma del regolamento (UE) 2016/679,*** alle parti facenti affidamento sulla certificazione dei dati di identificazione personale ***quali credenziali***, attestati elettronici di attributi o altri dati, in modalità locale che non richiede l'accesso a Internet per il portafoglio***, e affinché l'utente prenda una***

	decisione informata in merito alla condivisione di informazioni personali con le parti facenti affidamento sulla certificazione, garantendo nel contempo che sia possibile la divulgazione selettiva; tale presentazione comprende il rifiuto totale o parziale delle richieste di informazioni delle parti facenti affidamento sulla certificazione, una cronologia completa delle transazioni, la possibilità di revocare il consenso precedentemente dato alle richieste di informazioni e alle informazioni sull'esercizio dei diritti in qualità di persona interessata;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantiscono che ***i*** prestatori ***di servizi fiduciari*** che forniscono attestati di attributi qualificati ***non possano*** ricevere informazioni relative all'uso di tali attributi;	b) garantiscono che ***ai*** prestatori che forniscono attestati ***elettronici*** di attributi qualificati ***e non qualificati sia impedito con mezzi tecnologici di*** ricevere informazioni relative all'uso di tali attributi;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) garantiscono che i dati di identificazione personale di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera d), rappresentino in modo univoco ***e persistente*** la persona fisica o giuridica ***ad essi associata.***	e) garantiscono che i dati di identificazione personale di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera d), rappresentino in modo univoco la persona fisica o giuridica ***e che il riferimento a tali dati sia diverso per le diverse parti facenti affidamento***

sulla certificazione, se richiesto dalla legge;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) consentono all'utente di accedere, in un formato leggibile, a un elenco delle azioni, transazioni o utilizzazioni degli attestati elettronici di attributi o dei dati di identificazione personale che sono state autorizzate dall'utente;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) consentono all'utente di trasferire i dati relativi al portafoglio europeo di identità digitale e di bloccare l'accesso al medesimo in caso di violazione della sicurezza, consentendo la sospensione, la revoca o il ritiro dei dati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Quando esiste una catena di parti

	facenti affidamento sulla certificazione, gli intermediari non ottengono informazioni sul contenuto della transazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'utente ha il pieno controllo del portafoglio europeo di identità digitale. ***L'***emittente del portafoglio europeo di identità digitale ***non raccoglie*** informazioni relative all'uso del portafoglio ***che non sono necessarie per la prestazione dei servizi del portafoglio, né combina i dati di identificazione personale e gli altri dati personali conservati nel*** portafoglio europeo di identità digitale ***o relativi al suo uso con i dati personali provenienti da altri servizi offerti da tale emittente o da servizi di terzi che non sono necessari per la prestazione dei servizi del portafoglio, a meno che l'***utente ***non l'abbia richiesto espressamente***. I dati personali relativi alla fornitura dei portafogli europei di identità digitale sono tenuti fisicamente e logicamente separati dagli altri dati detenuti. Se il portafoglio europeo di identità digitale è fornito da soggetti privati conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 4.	7. ***Il quadro tecnico per il portafoglio europeo di identità digitale è soggetto ai seguenti principi:***
	a) L'utente ha il pieno controllo del portafoglio europeo di identità digitale ***e dei dati dell'utente, compresa l'autocertificazione***.
	b) Il portafoglio europeo di identità digitale utilizza elementi decentrati per l'architettura d'identità.

c) L'insieme dei mezzi di identificazione elettronica, di attributi e di certificati contenuti in un portafoglio europeo di identità digitale è conservato in maniera sicura ed esclusivamente su dispositivi controllati dall'utente, a meno che quest'ultimo non acconsenta liberamente alla conservazione su dispositivi di terzi o a una soluzione basata sul cloud.

d) Il portafoglio europeo di identità digitale fornisce credenziali verificabili crittograficamente.

e) Il portafoglio europeo di identità digitale consente connessioni sicure tra l'utente e le parti facenti affidamento sulla certificazione.

f) L'architettura tecnica del portafoglio europeo di identità digitale impedisce all'emittente del portafoglio europeo di identità digitale***, allo Stato membro o a qualsiasi altra parte di raccogliere od ottenere mezzi di identificazione elettronica, attributi, documenti elettronici contenuti in un portafoglio europeo di identità digitale e*** informazioni relative all'uso del portafoglio ***da parte dell'utente, salvo se quest'ultimo ne fa richiesta utilizzando dispositivi sotto il suo controllo. Lo scambio di informazioni attraverso il*** portafoglio europeo di identità digitale ***non consente ai fornitori di attestati elettronici di attributi di tracciare, collegare, correlare o venire in altro modo a conoscenza delle transazioni o del comportamento dell'utente.***

g) Gli identificatori unici e persistenti non sono accessibili alle parti facenti affidamento sulla certificazione in casi diversi da quelli in cui l'identificazione dell'utente ***sia prescritta dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale***.

h) Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni pertinenti sul portafoglio europeo di identità digitale

siano disponibili al pubblico.

i) I dati personali relativi alla fornitura dei portafogli europei di identità digitale sono tenuti fisicamente e logicamente separati dagli altri dati detenuti.

j) Se il portafoglio europeo di identità digitale è fornito da soggetti privati conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 4.

k) Qualora l'attestazione di attributi non richieda l'identificazione dell'utente, è effettuata l'attestazione a conoscenza zero.

l) L'emittente del portafoglio europeo di identità digitale è il titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel portafoglio europeo di identità digitale.

m) Il portafoglio europeo di identità digitale prevede un meccanismo di reclamo per consentire agli utenti di informare direttamente l'organismo di vigilanza a norma del presente regolamento e le autorità di controllo istituite nel quadro del regolamento (UE) 2016/679 qualora una parte facente affidamento sulla certificazione richieda una quantità sproporzionata di dati non in linea con l'uso previsto registrato di tali dati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'accesso delle persone fisiche ai

	servizi pubblici e privati, alle piattaforme online ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [normativa sui servizi digitali] o al mercato del lavoro non è subordinato all'uso del portafoglio europeo di identità digitale.
	L'uso del portafoglio europeo di identità digitale è facoltativo e gratuito, e in nessun caso costituisce un motivo di discriminazione di alcun tipo.
	Le persone fisiche non subiscono alcuno svantaggio se non utilizzano il portafoglio europeo di identità digitale.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 11 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Identificazione univoca	***Corrispondenza tra identità***

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando i mezzi di identificazione elettronica notificati e i portafogli europei di identità digitale sono usati per l'***autenticazione***, gli Stati membri garantiscono ***un'identificazione univoca***.	1. Quando i mezzi di identificazione elettronica notificati e i portafogli europei di identità digitale sono usati per l'***identificazione elettronica***, gli Stati membri garantiscono ***la corrispondenza tra identità***.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri includono nell'insieme minimo di dati di identificazione personale di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera d), un identificatore unico e persistente conformemente al diritto dell'Unione,*** al fine di identificare l'utente, su sua richiesta, nei casi in cui l'identificazione dell'utente sia prescritta dalla legge.	2. Al fine di identificare l'utente, su sua richiesta, nei casi in cui l'identificazione dell'utente sia prescritta dalla legge***, sono forniti identificatori unici e persistenti rilasciati dagli Stati membri o generati dai portafogli europei di identità digitale unitamente all'insieme minimo di dati di identificazione personale di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera d)***. ***Gli Stati membri possono esigere che gli identificatori unici e persistenti siano specifici al settore o alla parte facente affidamento sulla certificazione, purché identifichino in modo univoco l'utente in tutta l'Unione.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera b
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un riferimento a un insieme ***minimo*** di dati di identificazione personale necessari a rappresentare in modo univoco ***e persistente*** una persona fisica o giuridica;";	d) un riferimento a un insieme di dati di identificazione personale necessari a rappresentare in modo univoco una persona fisica o giuridica***, che è reso disponibile nel quadro dei regimi di identificazione elettronica***;";

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a – punto 2

Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) cooperare con le autorità di controllo istituite a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare informandole senza indugio in merito ai risultati di verifiche dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove le norme in materia di protezione dei dati personali siano state violate, ***e*** in merito alle violazioni della sicurezza che costituiscono violazioni dei dati personali;";	f) cooperare con le autorità di controllo istituite a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare informandole senza indugio in merito ai risultati di verifiche dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove ***vi sia motivo di ritenere che*** le norme in materia di protezione dei dati personali siano state violate, in merito alle violazioni della sicurezza che ***sono suscettibili di costituire*** violazioni dei dati personali ***o in merito a sospetti riguardanti dette violazioni di cui ha avuto conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679***;";

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera b
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 20 – paragrafo 2 – ultima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***siano state rilevate violazioni delle*** norme in materia di protezione dei dati ***personali***, l'organismo di vigilanza informa le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 ***in merito ai*** risultati delle verifiche.;	***Fatti salvi ulteriori obblighi a carico dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento risultanti dal regolamento (UE) 2016/679,*** qualora ***vi sia motivo di ritenere che le*** norme in materia di protezione dei dati ***possano essere state violate***, l'organismo di vigilanza informa ***senza indebito ritardo*** le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 ***e l'emittente e titolare del trattamento del portafoglio europeo di identità digitale, e fornisce i*** risultati delle verifiche ***non appena sono disponibili***.";

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

1. European Commission DG CNECT

2. The European Data Protection Supervisor
3. Brussels Privacy Hub, *THE EUROPEAN COMMISSION PROPOSAL AMENDING THE eIDAS REGULATION (EU) No 910/2014: A PERSONAL DATA PROTECTION PERSPECTIVE*
4. Professor Ricardo Genghini, Chairman of the European Standardization Committee E-Signature and Infrastructures (ESI) within the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) - *Notes on the current draft of eIDAS Revision Proposal*
5. epicenter.works & European Digital Rights (EDRI)
6. Luukas Ilves, Deputy Secretary General of the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications for Digital Development
7. European Consumer Organisation (BEUC) - *Making European Digital Identity as Safe as It Is needed - BEUC Position Paper*
8. Jaap-Henk Hoepman, Associate Professor of privacy enhancing protocols and privacy by design in the Digital Security group at the Institute for Computing and Information Sciences of the Radboud University Nijmegen, *Civil liberties aspects of the commission proposal to amend the eIDAS regulation*
9. Eric Verheul, professor in the Digital Security Group of the Radboud University Nijmegen - *Issues and recommendations on the eIDAS wallet as proposed in the eIDAS update*
10. Manuel Atug expert in IT Security and engineering Chaos Computer Club & Christian Kahlo eID expert - *written input*
11. Lukasz Olejnik, PhD, https://lukaszolejnik.com, *written contribution*
12. Carmela Troncoso - Professor on Security and Privacy at Swiss Federal Institute of Technology Lausanne - *written input*
13. Dr. F. S. Gürses, Associat Professor at the Faculty of Technology, Policy and Management, TU Delft - *written input*
14. Eurosmart - The Voice Of The Digital Security Industry - Feedback on the revision of eIDAS
15. Mozzila
16. Google
17. Apple
18. The International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) - Establishing a Framework for a European Digital Identity (eIDAS) - Policy Position
19. TWG Trusted Information of the EU Observatory for ICT Standardisation - report on “Trust in the European digital space in the age of automated bots and fakes”
20. Rule of Law Defense Coalition, Bucharest Romania
21. American Chamber of Commerce to the European Union, Brussels - *written input*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea
Riferimenti	COM(2021)0281 – C9-0200/2021 – 2021/0136(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 8.7.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 8.7.2021
Commissioni associate - annuncio in aula	16.12.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Cristian Terheş 29.11.2021
Esame in commissione	12.1.2022 30.5.2022
Approvazione	10.10.2022
Esito della votazione finale	+: 51 –: 1 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Malin Björk, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Assita Kanko, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Romeo Franz, Erik Marquardt, Fulvio Martusciello, Peter Pollák, Paul Tang, Róża Thun und Hohenstein, Miguel Urbán Crespo
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Marek Paweł Balt, Gilles Boyer, Jonás Fernández, Hannes Heide, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Karsten Lucke, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Ivan Štefanec

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

51	+
PPE	Andrzej Halicki, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Fulvio Martusciello, Nuno Melo, Nadine Morano, Peter Pollák, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos
RENEW	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Sophia in 't Veld, Georgios Kyrtsos, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Yana Toom
S&D	Marek Paweł Balt, Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Hannes Heide, Evin Incir, Karsten Lucke, Javier Moreno Sánchez, Evelyn Regner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva
THE LEFT	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo
VERTS/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

1	-
NI	Milan Uhrík

4	0
ECR	Assita Kanko, Vincenzo Sofo
ID	Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti